

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LOMBARDIA

RICORSO

Per: **Piccolo Ilaria** nata a Napoli il 26/02/1985 - PCCLRI85B66F839A rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Americo (C.F. MRCFNC77C14D643F – pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org – fax: 06967085112) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Panama 16 come da mandato in calce al presente atto.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro pro tempore in carica;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA** in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **SOTTOCOMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2 DI CUI AL DM 6.1..2023 N. 205 PER LA CLASSE DI CONCORSO A050.**

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- a) Del verbale n. 61 del verbale n. 34 conosciuti dalla sig.ra Piccolo in data 03.10.2024 avente per oggetto “operazioni di valutazione delle prove pratiche e scioglimento dell’anonimato della prova pratica del 08.07.2024”, con il quale la sottocommissione giudicatrice n. 2 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha annullato la prova pratica della sig.ra Piccolo in relazione al concorso per titoli ed esami di cui al DM 205/2023 relativo al personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, in relazione alla classe di concorso A050 scienze naturali chimiche e biologiche;
- b) del bando relativo al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3 co. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205;
- c) nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso di conferma dell’annullamento nonché il provvedimento ad ogni ignoto di esclusione dalla procedura nonché ogni atto con cui è stato stabilito di mantenere l’anonimato sulla relazione della prova pratica e per

l'effetto disporre la riammissione al concorso della sig.ra Piccolo ovvero la valutazione della prova pratica svolta dalla medesima;

d) di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nominata per la classe di concorso A050 nonché di tutti i verbali di correzione relativi all'assegnazione dei punteggi per i titoli del ricorrente;

e) di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso;

PREMESSE IN FATTO

1) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con decreto n. 205 del 26.10.2023 ha fornito disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

2) il decreto sopra menzionato evidenzia che il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 – come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 – ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la disciplina della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

3) in base all'art. 1 *«Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In particolare, sono disciplinati i concorsi che saranno banditi in attuazione della Riforma M4C1R2.1*

della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, di cui agli articoli 44-46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l’assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento. Sono altresì disciplinati le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

2. Il presente decreto disciplina: a) in via ordinamentale, i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; b) per la fase transitoria, entro il 31 dicembre 2024, uno o più concorsi per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai quali potranno altresì partecipare i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;

4) l’art. 3 disciplina i requisiti di ammissione al concorso

« 1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente dei seguenti titoli:

a. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di insegnante tecnico-pratico, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente dei seguenti titoli: a. laurea, diploma AFAM di I livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti

alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso;

b. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente...;

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

..... 7. La prima procedura concorsuale transitoria è bandita per i posti comuni e per i posti di sostegno. Per i posti comuni è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo, come individuati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 5; possono altresì partecipare, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo, coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. All'esito della procedura, ai candidati privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo. Per i posti di sostegno è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto al comma 5»;

5) il successivo art. 4 evidenzia che «Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli. 2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 59, comma 10, lettera a), secondo periodo, del Decreto Legge, i bandi di cui all'articolo 13 esplicitano le ragioni della scelta della prova scritta a risposta aperta con la possibilità, in tal caso, di prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove scritte di cui all'articolo 6, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250»;

6) l'art. 5 prescrive che il concorso si articola nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli; il successivo art. 7 prevede al co. 7 che:

«L'Allegato A al Decreto ministeriale individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di

svolgimento.

8. *Le tracce delle prove pratiche, laddove previste, sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A al Decreto ministeriale, in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all'atto dello svolgimento della stessa. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi»;*

7) l'Allegato A di cui al DM 205/2023 prescrive per la classe di concorso A050 « *«[l]a prova [pratica] consiste in un'esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, su temi o con materiali posti a disposizione dalla commissione, afferenti ai contenuti previsti nel programma. Al termine della prova sarà redatta una sintetica relazione intesa a illustrare i criteri seguiti nella programmazione, nella preparazione e nell'esecuzione dell'esercitazione. Durata della prova 3 ore»;*

8) la ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, partecipava al concorso presentando la domanda per la classe di concorso A050;

9) in data 18.09.2024 la ricorrente inviava all'USR Lombardia che si occupava della gestione ed organizzazione del concorso una pec nella quale evidenziava di aver appreso dal portale di istanze on line che le era stato assegnato un punteggio pari a zero per la prova pratica; a tal fine chiedeva di conoscere le motivazioni;

10) nella medesima data veniva inviata richiesta di accesso alla documentazione relativa alla procedura concorsuale;

11) in data 03.10.2024 la ricorrente riceveva la documentazione ivi compreso il verbale n. 61 concernente le operazioni di valutazione delle prove pratiche da cui poteva riscontrare che la mancata valutazione della prova pratica era dovuta alla seguente motivazione *“Il candidato ha sostenuto la prova ma non ha garantito l'anonimato non avendo sigillato la busta piccola contenente i dati personali. La prova non viene valutata e, presentando evidenti segni di riconoscimento, viene annullata”;*

12) ad oggi la graduatoria di merito del concorso non è stata pubblicata.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 26 OTTOBRE 2023 N. 205; VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI; ECCESSO DI POTERE; INGIUSTIZIA MANIFESTA

Come già ampiamente illustrato, risulta impossibile comprendere il reale motivo per il quale la Commissione ha disposto l'annullamento della prova pratica del concorso. Infatti nel verbale n.61 afferma genericamente, senza fornire alcuna specificazione che, risulterebbero evidenti segni di riconoscimento non avendo sigillato la busta piccola contenente i dati personali.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione «dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti». La finalità della trasparenza, efficienza e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali, risulta, pertanto, pienamente conseguita soltanto qualora l'Amministrazione renda cosciente il destinatario del provvedimento negativo, delle ragioni che hanno portato la stessa ad assumere una determinata decisione.

Nel caso in esame l'Amministrazione, ha fornito una motivazione che non avrebbe alcun fondamento.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *«Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce)».*

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *«La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da*

parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta» (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Ciò premesso, attraverso la censura in argomento, risultano invocati e, quindi, trovano ingresso principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e necessità di una adeguata istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni espresse.

..ooOoo..

2. Violazione dell'art. 14 dpr 487/1994. Ingiustizia manifesta, eccesso di potere.

La Commissione avrebbe illegittimamente disposto l'annullamento della prova pratica, non assegnando alcun punteggio alla ricorrente, in quanto non avendo sigillato la busta contenente i dati personali, avrebbe violato il principio dell'anonimato.

Codesto Ecc.mo Tar adito, con sentenza n. 2605 emessa in forma semplificata il 10.10.2024 è già intervenuto sulla medesima questione affermando i seguenti principi:

«Considerato, infatti, che: - la regola dell'anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità e prescritta, dall'art. 14 d.p.r. 487/1994, per le sole prove scritte dei concorsi, è estensibile alle prove pratiche, laddove consistano in toto nella redazione di un elaborato scritto e non anche nei casi in cui, pur contenendo qualche elemento scritto, si svolgano con modalità implicanti un contatto diretto e immediato del candidato o del contenuto della prova con la commissione, perché tale contatto rende inevitabile la previa identificazione dell'esaminando e materialmente impossibile il rispetto dell'anonimato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4925; Id., Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323; Id., Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8271); - nel caso di specie, l'allegato A al d.m. 205/2023 prevede, per la classe di concorso A-050, che «[l]a prova [pratica] consiste in un'esperienza di

laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, su temi o con materiali posti a disposizione dalla commissione, afferenti ai contenuti previsti nel programma. Al termine della prova sarà redatta una sintetica relazione intesa a illustrare i criteri seguiti nella programmazione, nella preparazione e nell'esecuzione dell'esercitazione. Durata della prova 3 ore»; - la prova non si sostanzia, quindi, in una mera prova scritta, ma si sviluppa in due fasi, cioè l'esercitazione vera e propria e, all'esito di questa, la redazione di una "sintetica relazione" che ne costituisce il momento, per così dire, conclusivo e di sintesi, finalizzato alla valutazione (anche) della capacità del candidato di descrivere i criteri seguiti nelle fasi propedeutiche ed esecutive dell'esercitazione medesima (in termini, Cons. Stato, Sez. I, 26 ottobre 2021, par. n. 1663, reso in relazione a una prova pratica della classe di concorso A50, avente caratteristiche analoghe a quella per cui è causa)».

Nel caso di specie, come già evidenziato nelle premesse in fatto l'Allegato A di cui al DM 205/2023 ha previsto per la classe di concorso A050 che «[l]a prova [pratica] consiste in un'esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, su temi o con materiali posti a disposizione dalla commissione, afferenti ai contenuti previsti nel programma. Al termine della prova sarà redatta una sintetica relazione intesa a illustrare i criteri seguiti nella programmazione, nella preparazione e nell'esecuzione dell'esercitazione. Durata della prova 3 ore».

Con riguardo alla relazione tra anonimato e prova pratica la giurisprudenza ha affermato che tale relazione deve essere diversamente valutata a seconda della modalità di svolgimento della prova stessa. Le c.d. "prove pratiche" costituiscono, in quest'ottica, un "*tertium genus*" (tra prova scritta e prova orale), nel campo del quale l'anonimato del candidato dipende dalla concreta modalità operativa prescelta dalla commissione di concorso ed in forza della quale esse possono rappresentare una sottospecie o della prova orale o della prova scritta. Le prove pratiche, infatti, possono consistere in operazioni materiali, rispetto alle quali, più che il risultato finale, va apprezzato il *modus procedendi* del candidato, in tal caso dovendosi valutare la prova pratica di un candidato alla volta, al cospetto della commissione che assiste e verbalizza l'esame, di modo che la prova pratica è necessariamente non anonima e si sostanzia in nulla di più che una variante della prova orale (cfr. T.A.R. Calabria, n. 286/2011).

Si è anche affermato, peraltro, che la prova pratica nei pubblici concorsi è configurabile non solo quando il suo espletamento avvenga mediante il compimento di operazioni materiali, ma anche quando si espliciti attraverso operazioni intellettuali il cui contenuto non consiste nella astratta e teorica trattazione di una questione, ma nella dimostrazione del possesso di specifiche conoscenze tecniche e dell'attitudine alla loro concreta applicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 1071 del 21 dicembre 1999).

In tale contesto si collocano gli arresti della prevalente giurisprudenza, che considerano non applicabile la regola dell'anonimato quando la prova pratica viene effettuata mediante la contestuale descrizione scritta delle operazioni di qualificazione e di interpretazione di un determinato caso concreto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 8 marzo 1994, n. 159), avuto primariamente riguardo al fatto che la prova pratica, di per sé, non è assoggettata al principio dell'anonimato (cfr. T.A.R. Veneto, ord. n. 14/2017), essendo destinata ad accertare empiricamente particolari competenze e non a dimostrare capacità di ricostruzione teorica come accade per le prove scritte (T.A.R. Campania - Napoli, n. 38/2016; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 2 maggio 2017, n. 436/2017).

Se, dunque, la relazione tra anonimato ed elaborato scritto può ritenersi diretta, sull'opposto versante si colloca quella tra anonimato e prova pratica, nella misura in cui essa implichi lo svolgimento di una concreta attività professionale materiale ed anche ove le modalità di svolgimento di quest'ultima si concretizzino nella relazione di uno scritto esplicativo delle operazioni materiali svolte (T.A.R. Puglia - Bari, n. 436/2017, cit.), proprio come accaduto nella vicenda in esame.

Va, dunque, ribadito che la prova pratica, diversamente da quella scritta, quando consiste - come nella fattispecie di cui è causa - nell'esecuzione di un'attività di per sé identificabile a priori, non è soggetta al principio dell'anonimato. Ed invero, ogniqualvolta una prova pratica di concorso implichi lo svolgimento non di un mero testo scritto a carattere pratico ma di una concreta attività professionale materiale - anche con il supporto di un collaterale testo scritto - non sussiste alcuna realistica possibilità di anonimizzazione della prova, dovendo la medesima essere assoggettata a valutazione diretta da parte della commissione esaminatrice per come fattualmente svolta dal singolo candidato (T.A.R. Campania, n. 2760 2020 e n. 160/2017; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, n. 436/2017, cit.).

Né la natura pratica della prova, può ritenersi svilita dalla considerazione che il candidato doveva accompagnarla con una *"sintetica relazione, eventualmente corredata di schizzi e grafici, che illustri il personale processo ideativo ed esecutivo e le motivazioni delle scelte fatte in relazione al tema, ai materiali, ai mezzi operativi usati in funzione espressiva e didattica"*, poiché la relazione in questione aveva una funzione meramente ancillare, di carattere esplicativo, nel contesto della prova pratica.

Ne consegue che deve ritenersi illegittimo l'annullamento della prova pratica disposto nei confronti della ricorrente.

..ooOoo..

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi del ricorso, stante anche la palese violazione dei precetti sopra richiamati nonché la generica motivazione del provvedimento impugnato.

..ooOoo..

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si insiste affinché l'Amministrazione provveda a depositare tutti i verbali e schede concernenti i giudizi della Commissione e la valutazione della ricorrente.

..ooOoo..

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LOMBARDIA

1. Annullare, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno disposto l'annullamento della prova pratica eseguita dalla ricorrente con conseguente assegnazione di zero punti;
2. Condannare le amministrazioni e la commissione di valutazione a valutare la prova pratica svolta dalla ricorrente con conseguente assegnazione del relativo punteggio;

Condannare al rimborso delle spese legali per le quali si dichiara antistatario.

Si dichiara che la presente causa è di pubblico impiego e di valore indeterminabile ed il contributo unificato corrisponde ad euro 325,00.

Roma, data del deposito

avv. Francesco Americo

